

Originale della sentenza	€	64,00
Originale sentenza esecutiva	€	64,00
Copie sentenze per notifica	€	128,00
Diritti di cancelleria	€	46,14
Totale spese	€	302,14
Il Direttore della Segreteria F.to Dott.ssa Rita Casamichele		

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai Magistrati:

dott. Luciana SAVAGNONE Presidente
dott. Adriana PARLATO Consigliere
dott. Sergio VACCARINO Primo Referendario-relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA 22/2017

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63124 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Nicosia Fabrizio Michelangelo nato a Villarosa (EN) il giorno 8 febbraio 1971 e ivi residente in via Celso, n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Giuseppe Lucchesi con studio in Roma, viale dei Parioli, n. 63, che lo rappresenta e difende per mandato in calce della memoria di costituzione.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 2 novembre 2016 il relatore, Primo Referendario Sergio Vaccarino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Sperandeo e l'avv. Fabio Giuseppe Lucchesi, per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione, depositato in segreteria il 26 febbraio 2016 e regolarmente notificato, il Procuratore regionale ha citato in giudizio il sig. Nicosia Fabrizio Michelangelo per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'AGEA della somma di € 29.908,77, o in subordine di € 8.382,47 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio.

Nel corso di indagini realizzate durante dell'operazione "Bonifica", finalizzate alla verifica di presunte irregolarità in materia di finanziamenti comunitari, la Guardia di Finanza accertava che l'odierno convenuto aveva indebitamente percepito aiuti comunitari a carico del FEOGA (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia) e del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) erogati per le campagne dal 2006 al 2008.

All'atto della presentazione delle domande uniche di pagamento veniva accertato che a corredo delle stesse erano inserite alcune particelle di terreno oggetto di confisca penale ed erano allegati sei contratti d'affitto di fondi rustici stipulati con soggetti, alcuni dei quali deceduti o scomparsi prima della stipula del contratto e altri che, nel corso dell'attività investigativa, hanno dichiarato di non aver mai ceduto ad alcun titolo appezzamenti di terreno all'odierno convenuto.

Ad avviso del Procuratore, la condotta posta in essere è connotata da dolo e il caso di specie rientra tra le ipotesi di occultamento doloso del danno e, conseguentemente, l'esordio della prescrizione coincide con la data di ricezione da parte del Pubblico ministero della denuncia della Guardia di Finanza.

Ha contestato le deduzioni difensive del convenuto affermando che il possesso deve essere sempre titolato e posto in evidenza come anche AGEA, nel verbale relativo al sopralluogo in campo, faccia rilevare un significativo grado di scostamento tra la superficie dichiarata e quella accertata.

Ha chiesto conclusivamente la condanna del convenuto.

In data 13 ottobre 2016 il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Fabio Giuseppe Lucchesi eccependo preliminarmente la prescrizione relativamente alle somme contestate per le campagne dal 2006 al 2008, atteso che l'invito a dedurre è stato notificato oltre il quinquennio dalle date in cui i contributi sono stati incassati, rilevando che il primo atto interruttivo coincide con il verbale redatto dalla Guardia di Finanza del 4 febbraio 2015.

Ritiene che l'atto di citazione sia nullo ai sensi degli art. 163 e 164 cpc in quanto

assolutamente generico e indeterminato e sottolinea che mentre nell'invito a dedurre il danno è stato quantificato in € 8.382,47, nell'atto di citazione poi è rideterminato nella maggior somma di € 29.908,77.

Sotto questo aspetto rileva una violazione del principio del contraddittorio e una compromissione del diritto di difesa, anche in ragione della circostanza che la Procura si limita ad un generico riferimento al totale delle superfici in contestazione senza indicarne i riferimenti catastali delle singole particelle.

Afferma l'insussistenza del dolo e della colpa grave e contesta la presenza dell'occultamento doloso del danno atteso che la congruità delle dichiarazioni relative al possesso dei terreni era facilmente conoscibile ad AGEA, cui spetta il compito di verificare il contenuto delle stesse e cita giurisprudenza in materia.

Ritiene che il convenuto fosse pienamente legittimato a possedere e indicare nelle domande uniche di pagamento tutte le particelle di terreno in contestazione, in quanto le stesse erano state oggetto di atti pubblici o di scritture private di compravendita e di donazione.

Di conseguenza i contributi percepiti non possono essere considerati indebiti ad eccezione di quelli dovuti per le due particelle n. 187 e n. 442, del foglio di mappa 21 del comune di Villarosa, di 42 are, oggetto di confisca penale.

Richiamandosi al Reg. CE n. 1782 del 2003, afferma che il primario requisito per beneficiare dei contributi sia il rispetto delle cd. condizionalità imposte dall'Unione Europea per consentire il giusto equilibrio tra una produzione agricola competitiva e il rispetto dell'ambiente e, pertanto, la situazione di fatto deve ritenersi prevalente su quella di diritto avendo il convenuto materialmente condotto tutti i terreni indicati nelle domande uniche di pagamento.

Inoltre, eccepisce l'insussistenza della contestazione volta a una declaratoria di decadenza totale dei contributi, atteso che la percentuale di scostamento è pari allo 0,6%.

Chiede conclusivamente il rigetto della domanda della procura e in linea subordinata di

ridurre il danno solo in relazione all'estensione di are 42 di cui alle particelle oggetto della confisca penale.

All'odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero, preliminarmente, contesta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, proposta dal difensore, sotto il profilo della sua genericità e indeterminatezza, affermando, al contrario, che la fattispecie di danno erariale contestata è ben definita con riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi che l'hanno originata.

Ritiene, altresì, insussistente la nullità eccepita con riferimento alla diversa quantificazione del danno contenuta nell'invito a dedurre e nel successivo atto di citazione, affermando che l'eccezione sarebbe ammissibile soltanto nell'ipotesi in cui nella citazione venisse contestato un danno diverso rispetto a quello indicato nell'invito a dedurre.

Insiste, conclusivamente, nella richiesta di condanna.

L'avv. Lucchesi, riportandosi alla memoria, contesta la diversa quantificazione del danno indicato nell'atto di citazione rispetto all'invito a dedurre, ritenendo violato il diritto di difesa.

Rileva, inoltre, la diversa qualificazione dell'elemento soggettivo, colpa grave nell'invito a dedurre e dolo nell'atto di citazione e più in particolare contesta che sia ravvisabile, nel caso di specie, l'occultamento doloso del danno in quanto le domande uniche di pagamento nelle quali erano indicate le particelle di terreno erano a conoscenza dell'ente pagatore AGEA che avrebbe potuto effettuare le opportune verifiche.

A suo avviso l'AGEA con la "visita in campo" ha certificato la "presenza" del convenuto sulle particelle di terreno in contestazione, prendendo atto di una situazione di fatto "prevalente" su quella di diritto.

Insiste, comunque, sull'eccezione di prescrizione e chiede l'esenzione di responsabilità per il suo assistito.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio deve farsi carico di scrutinare l'eccezione avanzata dalla difesa

del convenuto, secondo cui sarebbe intervenuta la prescrizione dei contributi percepiti, atteso che sarebbe trascorso più di un quinquennio tra la data in cui gli stessi sono stati effettivamente pagati e la data (4 febbraio 2015) in cui è stato notificato il primo atto interruttivo, coincidete con il verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza.

L'eccezione non è fondata perché, per quanto si dirà in prosieguo, nel caso in esame è ravvisabile l'occultamento doloso del danno con il conseguenziale spostamento del termine iniziale per la decorrenza della prescrizione alla data della denuncia da parte della Guardia di Finanza del 6 febbraio 2015.

Occorre, poi, esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per l'asserita genericità ed indeterminatazza degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda che non permetterebbero un'adeguata difesa.

Sul punto, deve essere ricordato che le ipotesi di nullità della citazione risultano tipizzate dal legislatore, e che, in particolare, ai sensi dall'art. 3 del R.D. n.1038 del 1933 (regolamento di procedura innanzi alla Corte dei conti), applicabile *ratione temporis*, “...si ha nullità della citazione qualora vi sia assoluta incertezza sull'oggetto della domanda...”, cioè mancanze così rilevanti da rendere impossibile determinare la *causa petendi* e il *petitum* e, conseguentemente, rendere impossibile per il convenuto porre in essere un'efficace attività difensiva.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio ha ricostruito adeguatamente i fatti di causa e delineato le responsabilità del convenuto e l'elemento soggettivo che connota tale responsabilità, nonché le ragioni di fatto e di diritto che sostengono la tesi accusatoria del pubblico Ministero.

Prova ne sia, la circostanza che il convenuto ha avuto modo di svolgere e depositare articolata memoria difensiva su ciascun punto della vicenda in esame.

Neppure sotto il profilo della diversa quantificazione del *petitum* o della diversa qualificazione dell'elemento soggettivo, effettuata nell'invito a dedurre rispetto all'atto di

citazione, può essere accolta l'eccezione di nullità.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il rapporto tra l'invito a dedurre (atto preprocessuale che non contiene una *litis contestatio*) e il successivo atto di citazione non va inteso in termini di immodificabilità assoluta. L'oggetto del processo (*causa petendi e petitum*) viene determinato dall'atto di citazione - atto introduttivo del giudizio, in seguito al quale si instaura il contraddittorio - che può contenere una diversa connotazione giuridica del danno e una sua diversa quantificazione, purché rimangano immutati i fatti e i comportamenti contestati (ex plurimis: Corte dei conti SS.RR. 7/QM/1998 e 14/QM/1998; Sez. I Appello n. 421/2012 e n. 663/2010; Sez. Sicilia n. 3529/2011).

L'eccezione di nullità, pertanto, deve essere rigettata.

Passando al merito, la fattispecie di danno erariale di cui al presente giudizio discende, secondo la prospettazione del Pubblico Ministero, dall'indebita percezione di contributi comunitari da parte dell'imprenditore agricolo convenuto in giudizio.

Ritiene il Procuratore regionale che l'aver indicato nella domanda di aiuto il possesso, non veritiero, di particelle di terreno abbia provocato un danno all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), organismo pagatore degli aiuti comunitari.

In particolare, nella domanda unica di pagamento n. 60808935302 relativa alla campagna agricola per l'anno 2006, veniva indicata una superficie aziendale potenzialmente ammissibile di ettari 75.26 per la quale il convenuto ha percepito un aiuto di € 22.489,79, successivamente ridotto a € 7.824,92 a causa di recuperi effettuati da AGEA.

Per la campagna 2007, con la domanda unica n. 70811177560, veniva dichiarata una superficie aziendale potenzialmente ammissibile di ettari 75.58, per la quale veniva percepito un aiuto di € 21.889,22.

Infine per la campagna 2008, con la domanda unica n. 80808218616, la superficie aziendale potenzialmente ammissibile era di ettari 75.92 e veniva percepito un aiuto di € 194,63.

Ad avviso del Pubblico Ministero le predette somme costituiscono danno erariale perché frutto di comportamento illecito da parte del convenuto.

Sostiene, infatti, il P.M. che di tutta la superficie aziendale ben ettari 11.08.82 non potevano essere dichiarati perché: are 42.20 (particelle 187 e 442, foglio 21, in agro di Villarosa) erano state oggetto di confisca penale in seguito alla sentenza n. 173/99 del Tribunale di Caltanissetta, divenuta definitiva in data 24 ottobre 2001; ettari 9.86.02 perché appartenenti a soggetti che, sentiti nel corso delle indagini da parte della Guardia di Finanza, hanno negato ogni rapporto contrattuale con il convenuto; are 80.60 perché appartenenti a soggetti deceduti o scomparsi da tempo all'atto della dichiarazione unilaterale d'affitto.

Dall'esame delle domande e dei fascicoli aziendali allegati, il Collegio rileva come in disparte poco più di 20 ettari detenuti in proprietà, la maggior consistenza aziendale è rinvenibile in sei contratti d'affitto, nei quali, la Guardia di Finanza accertava anche la presenza di particelle di terreno per ettari 14.46.90, tutte in agro di Villarosa, delle quali il convenuto non poteva vantare alcun giuridico possesso.

In particolare:

- il contratto d'affitto prot. AGEA.CAA1840.2005.0001775 includeva particelle (foglio 28, part. 18, 83, 88; foglio 16, part. 280; foglio 30, part. 59; foglio 31, part. 10, 154, 297, 298) per un totale di ettari 7.02.10;
- il contratto d'affitto prot. AGEA.CAA1840.2006.0002469 includeva le due particelle oggetto della suddetta confisca penale, per una estensione di are 42.20;
- il contratto d'affitto prot. AGEA.CAA1840.2005.0000553 includeva la part. 73 del foglio 15 per una estensione di are 14.20;
- il contratto d'affitto prot. AGEA.CAA1840.2005.0000224 includeva particelle (foglio 15, part. 84, 106, 119; foglio 20, part. 1, 9, 15, 81, 83, 85) per una estensione di ettari 2.12.90;
- il contratto d'affitto prot. AGEA.CAA1840.2005.0000566 includeva particelle (foglio 31, part. 30, 60, 69, 80) per un'estensione totale di ettari 4.74.50.

Nelle proprie difese il convenuto, al contrario, sostiene che all'atto della presentazione delle domande di pagamento, aveva già acquisito la piena disponibilità giuridica dei terreni contestati, mediante validi atti pubblici di acquisto e di donazione. Afferma inoltre, con specifico riferimento alle due particelle oggetto della confisca penale che, comunque, l'esiguità della loro estensione non potrebbe mai determinare la decadenza del Nicosia dall'intero beneficio.

In merito i singoli atti di acquisto allegati alla produzione difensiva, si fa rilevare quanto segue.

Il contratto di compravendita rep. 9948, in notaio Greco, datato 10 aprile 2003, è assolutamente inconferente in quanto ha per oggetto varie particelle del foglio 28, in agro di Enna che, ad eccezione della particella 86 (ettari 8.11) inserita nella domanda di pagamento dell'anno 2008, non sono indicate né nelle domande degli anni 2006 e 2007, né inserite nei relativi fascicoli aziendali.

Altrettanto inconferente il preliminare di compravendita del 2000 avente ad oggetto particelle del foglio 31 di Villarosa che, ad eccezione delle particelle 72 e 80, non sono mai state riprodotte in un valido atto di compravendita.

Parimenti, assolutamente ininfluente la asserita "donazione per usucapione, mai accertata giudizialmente" avente ad oggetto la gran parte delle restanti particelle inserite nelle domane di pagamento, anche in considerazione della data di stipula avvenuta il 15 maggio 2013.

Invece, con il contratto rep. 21708, in notaio Barresi, stipulato il 26 settembre 2003, il convenuto ha acquistato la piena proprietà delle particelle 10, 70, 72, 80, 102, 154, 246, 297 e 298 del foglio 31, per una estensione di ettari 7.46.50, sulle quali, pertanto, il Nicosia ha un valido titolo di possesso.

Conseguentemente, ad avviso del Collegio, il convenuto non può vantare alcun possesso titolato sulla estensione di ettari 5.85.10 e, conseguentemente, la predetta non può essere considerata "ammissibile" secondo quanto previsto dall'ordinamento europeo.

Né può essere accolta la suggestiva teoria proposta dalla difesa secondo cui con la nuova Politica Agricola Comune (PAC) l'unico obbligo che può essere rinvenuto in capo ad un agricoltore, al fine di percepire gli aiuti comunitari, è il rispetto della c.d. condizionalità secondo cui devono essere garantiti: la corretta gestione agronomica dei terreni, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo e, infine, evitare il deterioramento dell'*abitat*. Conseguentemente, ad avviso del difensore, *“la situazione di fatto deve considerarsi assolutamente prevalente rispetto alla verifica della qualificazione giuridica dei rapporti che lega l'imprenditore agricolo ai singoli fattori della produzione”*.

Premesso che anche la visita in campo disposta da AGEA aveva fatto rilevare *“un significativo grado di scostamento tra la superficie dichiarata e quella accertata”*, osserva il Collegio che, dall'insieme della normativa comunitaria che presidia la concessione degli aiuti in agricoltura, non è minimamente revocabile in dubbio che, a monte del necessario rispetto delle condizionalità, debba sussistere un valido rapporto giuridico che consenta l'esercizio dell'attività agricola su una determinata porzione di terreno, altrimenti non troverebbero giustificazione le norme, dal contenuto sanzionatorio crescente, che colpiscono le *“dichiarazioni eccessive”* e le *“dichiarazioni eccessive intenzionali”*

Ciò in quanto, secondo la ormai granitica giurisprudenza di questa Corte, non è sufficiente la materiale detenzione o una mera relazione di fatto, ma occorre un titolo legale a giustificazione della disponibilità delle singole particelle (vedasi sentenze di questa Sezione n. 1890/2009 e n. 490/2014, I Sezione Centrale d'Appello n. 281/2013 e Sezione d'Appello per la Regione Siciliana n. 221/2012).

Con riferimento all'elemento soggettivo, il Procuratore regionale addebita alla convenuta una condotta a titolo di dolo e contesta pure l'occultamento doloso del danno.

Tale connotazione dolosa della responsabilità, ad avviso del Collegio, è condivisibile, atteso che la percezione dei contributi comunitari è causalmente riconducibile ad una dichiarazione di scienza dell'agricoltore cui deriva la piena cognizione degli effetti e delle conseguenze e

trova conferma nella circostanza che la convenuta nella domanda di aiuto, con accettazione espressa delle conseguenze ai sensi del d.P.R. 445 del 2000, ha dichiarato di “essere legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni individuati nella domanda o nella comunicazione del fascicolo aziendale” ovvero “di avere a disposizione, ad una determinata data, gli ettari ammissibili abbinati ai titoli relativi all’aiuto”.

Si ritiene, infatti, applicabile al caso di specie la disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all’art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE, come successivamente modificato dall’art. 1, paragrafo 20 del regolamento 972/2007/CE, applicabile *ratione temporis* alle domande afferenti gli anni 2008 e 2009, successivamente riprodotto nell’art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE applicabile alle annualità successive. Detta disciplina prevede che *“se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (...), risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto a cui l’agricoltore avrebbe diritto (...) nell’ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l’anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro”*.

Da quanto sopra, il significativo scostamento tra la superficie legittimamente posseduta e l’estensione illegittimamente dichiarata comporta la restituzione dell’intero contributo concesso.

Conclusivamente, per tutto quanto sopra, ritiene il Collegio di accogliere la domanda, formulata dalla Procura regionale nei confronti del convenuto Nicosia Fabrizio Michelangelo, di risarcimento del danno erariale in favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), pari a € 29.908,77, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalle date di pagamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolare da tale ultima data e sino all’effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando, condanna Nicosia Fabrizio Michelangelo al pagamento, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della somma di € 29.908,77, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva.

Condanna, altresì, il predetto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in € 320,06.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 novembre 2016.

Il Relatore

F.to Sergio Vaccarino

Il Presidente

F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 gennaio 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele